

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2619)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4573-ter)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

e col Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1967*

Proroga di disposizioni contenute nel decreto-legge 15 maggio 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, relative alla semplificazione e all'acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1968, ivi comprese quelle del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Art. 2.

Limitatamente ai casi nei quali sia preventivamente intervenuto l'affidamento alla concessione del mutuo, sono altresì prorogate al 31 dicembre 1968 le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.